

TI_GERICHTE 17.2020.267 vom 10. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2020.267

FR: TI_GERICHTE 17.2020.267 du 10 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 17.2020.267 del 10 maggio 2021

Regeste

Ingiuria, violazione di domicilio e minaccia (vicinato). Appello degli imputati contro la condanna: accertamento dei fatti e valutazione della credibilità; spese e indennità (accusatore privato e reati a querela di parte)

Erwägungen

E. 2

minaccia per avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correatà con il marito IM2, nelle circostanze di cui al punto 1., incusso spavento e timore a ACP1 e ACP2, minacciando di “ucciderli tutti”; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall’art. 180 cpv. 1 CPS;

E. 2.1

con rinvii). Contrariamente alla versione in francese dell’art. 427 cpv. 2 CPP – ha proseguito l’Alta Corte – le versioni in tedesco e in italiano operano una distinzione tra l’accusatore privato e il querelante. La condizione di avere causato per condotta temeraria o negligenza grave l’apertura del procedimento o di averne in questo modo intralciato lo svolgimento si applica unicamente al querelante. Per contro, questa condizione non si applica all’accusatore privato al quale le spese possono essere accollate senza altra condizione. Chi sporge una querela e prende parte alla procedura come accusatore privato deve assumersi interamente il rischio legato alle spese, mentre chi sporge querela ma rinuncia ai propri diritti di parte deve sopportare le spese solo in caso di comportamento temerario. La giurisprudenza – ha soggiunto il Tribunale federale – ha tuttavia precisato che solo in casi particolari le spese di procedura possono essere messe a carico dell’accusatore privato che ha sporto querela ma che, a parte il deposito della querela, non partecipa attivamente alla procedura (STF 6B_438/2013 del 18 luglio 2013 consid. 2.1 con rinvii; STF 6B_369/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 2.1).

E. 2.2

Z. vive con il marito e i due figli al terzo piano dello stabile, nell’appartamento posto accanto a quello locato dagli accusatori privati. Interrogata dalla polizia cantonale il 29 novembre 2018 (AI 9 allegato 11) ha dichiarato: “Quella sera ero in casa con la mia famiglia. Ad un certo punto iniziavamo a sentire dei rumori come se qualcuno picchiasse con qualcosa, tipo con una scopa; era un “bum bum bum”. I rumori erano ovviamente vicini ma dal mio appartamento non riuscivo a capire esattamente da dove provenissero. Comunque continuavano e dopo un po’ la sensazione era che qualcuno colpisse da una parte e qualcun altro rispondesse. I colpi sono andati avanti per un bel po’, credo una mezz’ora e ho capito che stava succedendo qualcosa tra le due famiglie. Questo anche perché ACP2 e ACP1 mi avevano detto in altre occasioni che erano disturbati dalla famiglia

sopra, che faceva rumore specialmente il mattino presto, svegliando i loro bambini oppure alla sera. [...] Ad un certo punto sentivamo un rumore fortissimo, tipo un colpo, sicuramente su una porta, tipo dare delle pedate per buttare giù una porta. Sentivo gridare “bastardi, lasciatemi in pace”; sono uscita nel corridoio. Pensavo che fossero ACP2 e ACP1 che litigavano tra di loro. Invece vedevo il sig. IM2, vicino alla porta ACP1/ACP2. Indossava i pantaloni (non vorrei sbagliare, ma mi sembrava senza maglietta) ed era senza scarpe. Era nervosissimo, tremolante; mi sembrava fuori di sé. Io sono rimasta vicino alla porta del mio appartamento (dalla mia posizione a quella di IM2, vi saranno circa 4/5 metri). Quando mi ha visto, mi ha detto qualcosa del genere “Ma guarda, non ho neanche le scarpe, non ce la faccio più, mi fanno impazzire”. Io non ho detto nulla; lui è salito per le scale e io sono rientrata in casa mia. A parte IM2, non ho visto altre persone nel corridoio o paraggi.” Z. ha aggiunto che: “Sulla situazione in generale, mi viene da dire che a ACP2 avevo anche detto che, se non tollera i rumori, dovrebbe andare ad abitare al piano attico o in una villa”. Ha infine indicato che attualmente l’appartamento sopra il suo non è abitato ma quando lo era “ i rumori si sentono parecchio, anche rumori “normali”, tipo andare in bagno ”.

E. 2.3

A seguito degli avvenimenti rimproverati agli imputati, ACP1 ha allertato quella stessa sera – oltre alla polizia – anche il medico di picchetto, dr. med. _____, affinché si prendesse cura di ACP2 e della loro ospite A.. Il medico non è stato interrogato ma ha redatto il 1° marzo 2018 un “Certificato della visita medica durante il picchetto della città del 18.2.2018” (AI 9 allegato 3a) in cui il dr. _____ ha fra l’altro dichiarato che la richiesta di effettuare una visita domiciliare è pervenuta alle ore 22.00, evidenziando fra l’altro quanto segue: “È stata allertata la polizia che al mio arrivo è sul posto al piano superiore dai vicini. Quando la pattuglia di polizia si è allontanata, mentre stavo visitando il paziente che presentava uno stato ansioso, sento anch’io i rumori dal piano di sopra (come un martellamento o un saltare con tutto il peso) con i muri dell’appartamento del paziente che vibravano di conseguenza.”

E. 2.4

A., amica da quasi vent’anni degli accusatori privati, si trovava ospite da loro la sera di quel 18 febbraio 2018. Interrogata il 24 settembre 2018 (AI 9 allegato 4) ha riferito: “Praticamente durante tutta la serata, si sentivano colpi e rumori vari, provenire dal piano di sopra e facevo notare la cosa a ACP1 e ACP2, chiedendo loro se fosse così tutte le sere. Mi rispondevano che ogni tanto succedeva che fossero disturbati da rumori vari. Verso le nove, ACP2 accompagnava a letto i due bambini [...]. Io e ACP1 eravamo in cucina a riordinare. Poco dopo i bambini tornavano dicendo che non riuscivano a dormire, visto che i rumori continuavano. ACP2 chiedeva a ACP1 se per favore poteva chiamare la custode domandandole di andare dagli inquilini di sopra per chiedere se potevano smettere di fare tutto quel rumore, e così faceva. [I bambini] si sono seduti sul divano a guardare qualcosa alla televisione, in soggiorno. Una decina di minuti dopo, mentre io e ACP1 eravamo ancora in cucina, si sentiva un colpo fortissimo; io ero seduta e la porta d’entrata, ad un paio di metri di distanza, rispetto alla mia posizione, si era spalancata, sbattendo contro il muro. Istantaneamente, mi alzavo in piedi. Era la coppia del piano di sopra che era entrata in casa, con slancio, oltre la soglia d’entrata. Entrambi, sia l’uomo che la donna, urlavano come pazzi “vi uccido! – bastardi!”; ricordo perfettamente queste parole; dicevano anche altro, ma non ricordo. ACP2 ha avuto la prontezza di spingere la porta e gridar loro con decisione

“fuori da casa mia! Fuori da casa mia!”. Non appena è riuscito a chiuderli fuori, hanno iniziato a dare colpi fortissimi alla porta. In preda al panico, sono andata sul balconcino della cucina e lì pochi istanti dopo, l'uomo usciva sul balcone soprastante, urlando a squarciagola ancora “vi uccido! Bastardi!”. Preciso che non l'ho visto ma che urlava così forte che sicuramente l'hanno sentito in tanti. Sono andata in panico totale e sono rientrata in casa; ero terrorizzata e convinta che ci avrebbero ammazzati sparandoci. Ho iniziato a piangere e tremare tutta, a vedere nero. Mi hanno fatta sdraiare sul divano. Nel frattempo ACP1 aveva chiamato la polizia. Quando gli agenti hanno suonato il campanello io sono “saltata in aria” dallo spavento. È arrivato anche il medico di picchetto, Dottor _____, fatto intervenire da ACP1 per me e per ACP2; infatti, anche lui si era sentito male”. Alludendo agli imputati ha poi soggiunto: “ Entrambi erano alterati, entrambi urlavano in un modo incredibile. Mi chiedo cosa abbia detto la custode ai due, quando è andata a chiedere di moderare il rumore; mi pongo questa domanda per via del modo in cui i due, arrabbiatissimi a dir poco, si sono piombati in casa ”. A. ha infine confermato il contenuto della dichiarazione che ella stessa aveva redatto il 28 febbraio 2018 (e che è allegata al VI in questione, ovvero all'AI 9 allegato 4).

E. 2.5

Anche gli imputati avevano ospiti per cena quella sera: G. con i suoi due figli. Unitamente alla dichiarazione di appello (doc. CARP III) gli imputati hanno prodotto una dichiarazione datata 10 giugno 2020 di G., in cui quest'ultima ha fra l'altro dichiarato: “Ricordo che arrivammo, io e i miei figli, verso le 8:30/9:00. Non appena ci fummo seduti a tavola per mangiare, sentivamo suonare alla porta quella che ho poi saputo essere la custode del condominio, che diceva che i vicini del piano di sotto si lamentavano per il rumore. Ricordo che ne restammo tutti un po' stupiti perché la situazione era tranquilla e non c'erano fonti di rumore. I signori IM2 decisero di scendere al piano di sotto per parlare con i vicini, mentre io, i ragazzi e la custode rimanemmo al piano di sopra, in attesa di poter riprendere la nostra serata. Dopo pochi minuti i signori IM2 tornavano al piano di sopra. Ricordo che il signor IM2 era di malumore, diceva che non ne poteva più, che non capiva cosa volessero e che non era la prima volta che si lamentavano per nulla. Io e il signor IM2 andammo in balcone per fumare una sigaretta e per parlare un po' di questa situazione. Poco dopo, con lo stupore di tutti, arrivò la polizia, chiamata sempre dai vicini, alla quale i signori IM2 spiegarono brevemente l'accaduto. La polizia arrivò poi una seconda volta, non so per quale motivo. Comunque non constatarono alcun rumore né alcuna situazione anomala. [...] Posso confermare di non aver mai sentito né la signora IM1 né il signor IM2 pronunciare minacce o insulti di alcun tipo. In particolare posso escludere categoricamente che quando eravamo sul balcone il signor IM2 abbia proferito minacce o insulti nei confronti dei vicini.”

E. 2.6

IM2, interrogato il 23 ottobre 2018 (AI 9 allegato 8), ha affermato: “[...] quella sera mi viene a bussare la custode, che pareva imbarazzata. Ci diceva che aveva ricevuto una lamentela da ACP1/ACP2 per i rumori. Preciso che in casa, oltre a tutti i componenti della mia famiglia, c'era la nostra amica G., con i suoi due figli. Eravamo tutti a tavola e stavamo iniziando a cenare; tutti erano a piedi scalzi e il televisore era spento. Aggiungo anche che, sotto il tavolo da pranzo, c'è un grande tappeto spesso, in lana. Era assurdo che, di nuovo, ci accusassero falsamente di disturbare. Allora sono sceso di sotto, per chiedere spiegazioni. Mi sembra di aver bussato e che la porta fosse socchiusa; sicuramente non era chiusa a chiave. Ho spinto un po' la porta, avanzando sulla soglia. ACP2 era nel corridoio

dell'appartamento, quindi vicino alla porta e ha cominciato a urlare "Via tu" o cose del genere. Quindi, prima che potessi dire qualcosa, ACP2 si è messo ad urlarmi contro. Gli ho chiesto spiegazioni, retrocedendo nel corridoio. Usciva anche un vicino e gli dicevo che non ce la facevo più a vivere lì. Credo che mia moglie fosse dietro di me e mi dicesse di rientrare in casa. Sono quindi andato sopra e successivamente è arrivata la polizia. Penso di aver detto anche ai poliziotti che non ce la facevo più a vivere così. [...] Dopo una decina/ventina di minuti che i poliziotti se ne erano andati, tornavano una seconda volta. Io ero sul balcone con G. che stava fumando una sigaretta e mia moglie stava riordinando. [...] Dopo questo episodio, ho comunicato a _____ che non volevo prolungare il contratto (durata annuale)". Rispondendo alle successive domande, l'imputato ha fra l'altro dichiarato " che non ho aperto io la porta a _____; le ha aperto mia moglie o uno dei bambini " e ha riferito che lui e la moglie sono poi scesi al terzo piano: "Siamo scesi sì, ma secondo me la porta era già un po' aperta, socchiusa, e io l'ho spinta. Dichiaro che sono sicuro di aver bussato con la mano. Non sono certo un tipo da entrare in casa di qualcuno". Con riferimento al rimprovero di avere aperto violentemente la porta dell'appartamento degli accusatori privati, al punto da farla sbattere contro il muro, danneggiando la parete a causa della chiave inserita nella toppa, l'imputato ha risposto " di non aver fatto nulla del genere, anche perché so che ci sono dei bambini in casa " e ha riferito che " non siamo entrati " nell'appartamento degli accusatori privati, soggiungendo in seguito: " Mi sembra di essere rimasto sulla soglia e non rammento di aver messo un piede nella casa o contro la porta ". In seguito gli è stato chiesto: "Che cosa avete detto, lei e sua moglie, non appena spalancata la porta?" L'imputato ha risposto così: "È stata una cosa brevissima, di una decina di secondi. Non c'è stata possibilità di discussione perché lui ha iniziato a urlare e io ho urlato qualcosa del genere "Non ne posso più, me ne vado da qui, faccio la disdetta". " A proposito delle espressioni utilizzate, IM2 ha affermato: "Ho detto delle cose; "che cazzo volete" di sicuro l'ho detto. Però, certamente non ho minacciato nessuno. Devo dire che in quel momento ero arrabbiato ma non ho minacciato nessuno. Mia moglie era lì per calmarmi e credo non abbia proprio detto niente a loro." L'imputato ha dichiarato " che saremmo rimasti di sotto al massimo una manciata di minuti; comunque la discussione è durata pochissimo " e ha evidenziato di non avere colpito la porta con calci o pugni. Risalito in casa propria, l'imputato ha dichiarato di non ricordare di avere detto " Vi uccido, bastardi! " e altro mentre si trovava sul proprio balcone. Anche al dibattimento davanti all'istanza precedente l'imputato ha dichiarato di confermare " le dichiarazioni che ho reso davanti alla polizia ", ha ribadito di avere detto " Cha cazzo volete ?" quando si è aperta la porta dell'appartamento degli accusatori privati, soggiungendo che è " possibile che sia io che mia moglie abbiamo detto: 'Basta!', 'Non ne possiamo più' e 'Lasciateci in pace' ", quando ACP2 ha chiuso la porta.

E. 2.7

IM1 è stata interrogata un paio di settimane dopo il marito, e meglio il 5 novembre 2018 (AI 9 allegato 9). Sugli avvenimenti della sera del 18 febbraio 2018 ha dichiarato: "Quella sera avevamo ospite a cena la nostra amica G., che abita a Paradiso. Proprio mentre ci apprestavamo ad iniziare a mangiare (avevo appena servito il cibo) suonava il campanello. Ho aperto io la porta; era la custode. Si scusava per il disturbo e mi diceva che quelli di sotto sentivano un rumore. Cosa strana, visto che eravamo a tavola. Le chiedo quando avessero sentito questo rumore e la custode mi rispondeva, poco fa, che l'avevano chiamata adesso. Chiedo alla custode di entrare affinché constatasse che tutti erano a tavola (e lo eravamo da almeno dieci minuti) e quindi che non c'era nulla di anomalo. Inoltre, tutti,

compresi gli ospiti, eravamo a piedi scalzi. _____ si scusava ancora una volta con me, dicendo che, data la richiesta, era praticamente obbligata a venire a riferire, a controllare. Con mio marito, abbiamo detto che era ora di parlare, con ACP1/ACP2 e di farlo in quel momento. Quindi, io e IM2 siamo scesi per le scale, scalzi. Devo dire che io ero agitata e delusa: non avevamo fatto nessun rumore ed avevo ospite per la prima volta la mia amica e ci tenevo a fare bella figura. Mio marito era davanti e io dietro di lui. Siamo arrivati sul loro piano e mio marito, con il palmo della mano ha bussato alla loro porta che si è aperta. In quel momento ho visto i figli in fondo al soggiorno che guardavano la tele e onestamente mi sembravano un po' spaventati. In quegli attimi è arrivato ACP2 che urlava istericamente, tanto da spaventarmi e dire a mio marito "Dai IM2, andiamo via, non ha senso di parlare". Mio marito diceva a ACP2 "Ma basta, ma perché hai mandato di nuovo _____ da noi". Io ho preso mio marito da dietro, per le spalle dicendogli ancora che non aveva senso parlare, che ACP2 era isterico, gridava fortissimo. Tiravo mio marito che urlava "Basta, lasciateci in pace" e, sempre per le scale, siamo risaliti. Tornati in casa, io e IM2 eravamo agitati; G. nemmeno aveva toccato il cibo e anche lei era rimasta male per noi, per la situazione. Non mi ricordo se _____ era rimasta in casa o se era scesa. G. voleva fumare e allora siamo usciti sul balcone, anche per cercare di sbollire il nervoso. Ci chiedeva cosa fosse successo, dicendo che aveva sentito il nostro vicino urlare fortemente. Dopo che ha fumato la sua sigaretta, siamo rientrati ma non avevamo nemmeno più fame, ormai la cena era stata rovinata. I ragazzi invece erano seduti e stavano mangiando. Ancora suonava il campanello e questa volta era la polizia; io ero anche contenta che fossero arrivati gli agenti. Uno dei poliziotti diceva di essere intervenuto anche a fine gennaio, perché loro avevano reclamato che nostro figlio (a casa da solo) aveva fatto rumore (cosa smentita dagli agenti stessi). Abbiamo parlato anche di questo, con gli agenti, che hanno pure interpellato G.. Dopo poco tempo che se ne erano andati, i poliziotti tornavano una seconda volta." Rispondendo a successive domande, l'imputata ha ribadito "che mio marito ha bussato con il palmo aperto sulla porta che praticamente da sola si è aperta. Io ero dietro IM2 e l'ho visto battere con la mano sulla porta." Alla domanda se "Lei e suo marito, siete entrati in casa ACP1/ACP2, varcandone la soglia. Lo conferma?" ha risposto: "Non è vero per niente." Saggiungendo: "Inoltre, vedendo i bambini nel soggiorno ed essendo madre, non farei mai nulla che possa spaventarli." L'interrogatorio dell'imputata è poi proseguito nel modo seguente: "Domanda 9: Che cosa avete detto, lei e suo marito, non appena spalancata la porta? Risposta 9: Io ho detto a mio marito "Non ha senso di parlare, andiamo"; IM2, disperato, ha detto qualcosa del tipo "basta, ma perché, non ne posso più". Domanda 10: Sia lei che suo marito, urlando e aggressivamente, avete detto: "Ma che cazzo volete?! Vi ammazziamo tutti! Che cazzo volete, ci avete rotto i coglioni, noi siamo a piedi nudi. Vaffanculo!" È esatto? Risposta 10: Io non ho pronunciato nessuna di queste parole che non fanno parte del mio vocabolario. Eravamo a piedi nudi ma non so se glielo abbiamo anche detto. Anche mio marito non ha sicuramente minacciato nessuno; altro non posso precisare. [...] Domanda 13: Non appena ACP2 è riuscito a chiudere la porta a chiave, lei e suo marito sempre urlando, avete colpito ripetutamente e con forza la porta con calci e/o pugni. Lo conferma? Risposta 13: Assolutamente falso. Domanda 14: Quando siete risaliti di sopra, nel vostro appartamento, avete iniziato, questa volta apposta, a cagionare rumori molesti appositamente, sbattendo porte e finestre, picchiando i piedi sul pavimento e urlando frasi del tenore di quelle di prima, ma anche in lingua straniera, verosimilmente in olandese. Lo conferma? Risposta 14: Ovviamente eravamo arrabbiati e emozionati, magari – e ripeto magari – abbiamo sbattuto la porta rientrando. Non abbiamo creato appositamente

rumori. Faccio notare che avevo un'ospite in casa e i bambini e quindi non potevo certo fare sceneggiate. Che io e mio marito ci esprimiamo in olandese o inglese è vero, soprattutto se emozionati. [...] Domanda 16: Suo marito ha gridato "Vi uccido, bastardi!" e altro. Lo conferma? Risposta 16: Questo assolutamente non lo ha detto e non sono cose che lui dice. [...] Domanda 22: La informiamo inoltre che il medico, arrivato mentre gli agenti erano da voi per prendere atto della vostra versione dei fatti, ha confermato che, dopo la partenza dei poliziotti dal luogo, dal vostro appartamento sono iniziati fortissimi rumori dal piano di sopra, descrivendoli " ...come un martellamento o un saltare con tutto il peso, con i muri dell'appartamento del paziente che vibravano di conseguenza... " Che cosa dichiara a tal proposito? Risposta 22: Abbiamo fatto rumore ma non come dicono loro. Sicuramente abbiamo camminato e in casa eravamo in tanti. Inoltre, i ragazzi, specialmente i quattro maschi erano agitati, e scherzavano sulla situazione, tanto che ho dovuto dirgli di darsi una calmata." Anche IM1 ha confermato, al dibattimento davanti al primo giudice, " le dichiarazioni che ho reso davanti alla polizia ". accertamento dei fatti

E. 3

ingiuria per avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, nelle circostanze di cui al punto 1., leso l'onore di ACP1 e di ACP2, tacciandoli di " bastardi " e chiedendo loro che " cazzo volessero "; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CPS;" e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 280.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'800.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.-. Il 10 gennaio 2019 entrambi gli imputati hanno interposto opposizione al rispettivo decreto di accusa che il procuratore pubblico ha confermato il 14 gennaio 2019, trasmettendo gli atti alla Pretura penale. D. Riuniti i due procedimenti il 15 gennaio 2020 ed esperito il dibattimento il 3 giugno 2020, l'istanza precedente ha emesso quello stesso giorno la propria sentenza (la motivazione è poi stata intimata il 3 settembre 2020), ritenendo IM1 autrice colpevole di violazione di domicilio e minaccia, abbandonando per contro il procedimento per il reato di ingiuria in assenza della querela. Il primo giudice ha così condannato l'imputata alla pena di tre aliquote giornaliere da fr. 200.- ciascuna, per complessivi fr. 600.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 100.-. Per quanto attiene a IM2, il giudice della Pretura penale lo ha ritenuto autore colpevole di violazione di domicilio e minaccia, come pure del reato di ingiuria ma limitatamente all'epiteto di " bastardi " e lo ha di conseguenza condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 360.- ciascuna, per complessivi fr. 1'800.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 100.-. Oltre a dovere sopportare le spese giudiziarie di complessivi fr. 1'500.- in ragione di metà ciascuno, gli imputati sono stati condannati a versare in solido agli accusatori privati la somma di fr. 1'000.- quale indennizzo giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP. E. Annunciato appello il 15 giugno 2020, gli imputati hanno in seguito formulato il 23 settembre 2020 la propria dichiarazione di appello (doc. CARP III) con la quale impugnano i dispositivi della sentenza che li ha ritenuti autori colpevoli dei reati sopra ricordati e impugnando le rispettive pene, contestando parimenti di dovere pagare le spese giudiziarie e un indennizzo agli accusatori privati. F. Indetto in un primo tempo per il 22 marzo 2021 e forzatamente rinviato a causa della pandemia, il pubblico dibattimento di appello si è tenuto il 20 aprile 2021, al termine del quale la difesa ha reiterato le proprie richieste di assoluzione già indicate nella dichiarazione di appello. Il magistrato inquirente e il rappresentante degli accusatori privati non si sono presentati al dibattimento. ritenuto in fatto e considerato in

diritto: 1. Per ciò che attiene alla vita degli imputati, si rinvia – in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – ai consid. 1 e 2 della sentenza appellata. In questa sede è sufficiente ricordare che entrambi gli imputati sono incensurati e sono ambedue attivi, con ruoli di responsabilità, in aziende che operano nel campo tessile. risultanze istruttorie 2. Per accertare lo svolgimento dei fatti della sera del 18 febbraio 2018 occorre riprendere le risultanze dell’istruttoria.

E. 3.1

Sul tema se i due imputati, a dispetto di quanto sostengono, abbiano varcato la soglia dell’appartamento degli accusatori privati, A. – come già accennato (consid. 2.4.) – così si è espressa (AI 9 allegato 4, pag. 2): “ io ero seduta e la porta d’entrata, ad un paio di metri di distanza, rispetto alla mia posizione, si era spalancata, sbattendo contro il muro. Istintivamente, mi alzavo in piedi. Era la coppia del piano di sopra che era entrata in casa, con slancio, oltre la soglia d’entrata”. Il fatto è che A. ha anche dichiarato che, quando i due imputati sono risaliti in casa loro, “l’uomo usciva sul balcone soprastante, urlando a squarciagola ancora ‘Vi uccido! Bastardi!’. Preciso che non l’ho visto ma che urlava così forte che sicuramente l’hanno sentito in tanti.” Questa affermazione, tuttavia, è stata smentita da G., ospite degli imputati, sentita quale testimone al dibattimento di appello: “Quando i signori IM2/IM1 sono poi rientrati in casa (non sono stati via tanto) il signor IM2 mi ha informata che si trattava dei vicini che avevano reclamato dicendo che dal nostro appartamento sarebbero provenuti dei rumori. Io sono rimasta abbastanza sorpresa perché non mi sembrava che avessimo provocato dei rumori. Non mi ricordo bene il prosieguo degli avvenimenti. Ricordo che a un certo momento io e il signor IM2 eravamo sul terrazzo a fumare una sigaretta. Cercavo di tranquillizzarlo perché lui era di malumore. [...] posso affermare che mentre io ero sul balcone a fumare con il signor IM2, lui non ha proferito alcun insulto né una qualche minaccia. Non ho neppure sentito la signora IM1 proferire insulti o minacce una volta che era rientrata nell’appartamento del quarto piano.” A questa Corte le dichiarazioni di G. sono risultate credibili. Quelle di A., amica da quasi un ventennio degli accusatori privati, paiono corredate, invece, di non poche esagerazioni che ne minano l’efficacia probatoria. Come quando ha dichiarato – alludendo agli imputati – che era “ convinta che ci avrebbero ammazzati sparandoci ”, peraltro in un momento in cui gli imputati avevano già fatto rientro in casa loro, intendendo quindi “ che volessero spararci dalla finestra ” (dichiarazione 28.02.2018 di A., allegato 3b all’AI 9). Ma anche con specifico riferimento all’epiteto “bastardi”, a suo dire gridato dal balcone del quarto piano “ così forte che sicuramente l’hanno sentito in tanti ”, nessuna prova agli atti conferma questa dichiarazione, anzi quanto riferito da G. la smentisce. Per tacere del fatto che vi è confusione finanche sulla posizione di ACP2 al momento dei fatti: nella dichiarazione scritta del 28.02.2018, A. ha indicato, alludendo a sé stessa e agli accusatori privati, che “ noi tre eravamo in cucina a riordinare ”, salvo dichiarare invece durante l’interrogatorio recante la data del 24 settembre 2019 [recte: 2018] che al momento dei fatti “ io e ACP1 eravamo ancora in cucina ”, allineandosi alle parole di ACP1 che durante il proprio interrogatorio del 20.09.2018 aveva riferito che “ io ero in cucina con A. e ACP2 era vicino ai bambini ”, i quali “ si erano seduti sul divano in sala ” (AI 9 allegato 1 pag. 2 in fondo).

E. 3.2

Anche le dichiarazioni degli accusatori privati non mancano di destare perplessità. Come quando ACP2 ha riferito nel corso del proprio interrogatorio del 25 settembre 2018 (pag. 2)

che: “IM2 aveva anche messo il piede davanti alla porta, dentro casa, per impedirmi di richiuderla. Alle loro spalle, sulle scale, notavo la presenza della custode” quando invece C., la custode appunto, ha dichiarato di essere rimasta al quarto piano, nell’appartamento degli imputati, dopo avere loro riferito la reclamazione degli accusatori privati: “Come ho detto che quelli di sotto si lamentavano, il sig. IM2 scendeva al terzo piano e poco dopo è risalito. Io non so cosa è successo perché sono rimasta di sopra, in casa loro” posizione che la custode ha ribadito anche al dibattimento di appello, confermando di non essere scesa al terzo piano: “Io sono rimasta appena dopo la porta, all’interno dell’appartamento dei signori IM2. Ho aspettato lì. Io ero dispiaciuta della situazione.” Senza dimenticare che anche nella querela gli accusatori privati avevano addirittura indicato che la custode si trovava “ vitrea sulle scale ” . E che, in realtà, la custode sia rimasta in quei frangenti nell’appartamento degli imputati è stato riferito anche da G. nella propria dichiarazione del 10 giugno 2020 allegata alla dichiarazione di appello: “I signori IM2 decisero di scendere al piano di sotto per parlare con i vicini, mentre io, i ragazzi e la custode rimanemmo al piano di sopra, in attesa di poter riprendere la nostra serata.” Gli accusatori privati hanno parimenti sostenuto nella querela di avere paura di incontrare gli imputati nelle parti comuni del palazzo. Senonché, nel loro sollecito indirizzato al Ministero pubblico il 18 maggio 2018 (AI 5) – riferendo di avere incontrato l’imputato “ all’uscita dell’ascensore”, il quale “ci ha sbarrato la strada con fare minaccioso e dicendoci: io non dico nulla... ” – risulta nondimeno per ammissione degli stessi querelanti che questi ultimi hanno risposto all’imputato: “ ci mancherebbe altro ”. Chi ha paura di regola non risponde, già solo per non aizzare la persona di cui sostiene di avere timore. La valutazione non cambia nemmeno a fronte di quanto riscontrato la sera dei fatti dal dr. _____ e da quanto risulta dal certificato medico della dr.ssa _____ (AI 3d): entrambi attestano la presenza di uno stato ansioso da parte di ACP2, reazione che può comprensibilmente essere riconducibile al pessimo rapporto con i propri vicini di casa del piano superiore, nell’ambito del quale si era appena verificato un ulteriore episodio quel 18 febbraio 2018, indipendentemente dallo specifico compimento di una violazione di domicilio (a fronte, invece, di un acceso battibecco sulla porta) e indipendentemente dallo specifico compimento del reato di minaccia da parte degli imputati. Né risulta, infine, che la querela sia stata sporta anche in nome e in rappresentanza dei figli di ACP1.

E. 3.3

pag. 100). Nel caso concreto gli accusatori privati hanno riferito nella querela dell’espressione “ ma che cazzo volete?? ” che anche il procuratore pubblico ha, come detto, qualificato di ingiuriosa. L’epiteto “ bastardi ” è stato indicato da ACP2 quando è stato interrogato, ovvero il 25 settembre 2018 (AI 9 all. 2 pag. 3), riferendolo alla fase in cui gli imputati avevano – nella sua ottica – varcato la soglia dell’appartamento degli accusatori privati. Come detto, a un’elencazione completa già nella querela gli accusatori privati non erano tenuti. La fattispecie esposta nella querela, se è determinabile (e nel caso concreto lo era) può essere allestita in termini globali (“ pauschal gefasst sein ”: Stefan Trechsel/Marc Jean-Richard-dit-Bressel , in: Stefan Trechsel/Mark Pieth Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 30 n. 8). Quanto all’aver pronunciato l’epiteto “bastardi” anche quando l’imputato si trovava sul balcone del proprio appartamento, la circostanza è stata smentita, come detto, da G..

E. 4.1

IM2 è condannato:

E. 4.1.1

alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 360.- (trecentosessanta) ciascuna, per un totale complessivo di fr. 1'440.- (millequattrocentoquaranta);

E. 4.1.2

la pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

E. 4.1.3

alla multa di fr. 100.- (cento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 1 (un) giorno. 5. IM2 è prosciolto dall'imputazione di minaccia e di violazione di domicilio di cui ai punti 1. e 2. del DA 33/2019 del 7 gennaio 2019. 6. Le spese procedurali del procedimento di primo grado concernente IM1 e pari a complessivi fr. 750.- sono poste a carico di ACP1 e di ACP2, in solido. 7. Le spese procedurali del procedimento di primo grado concernente IM2 e pari a complessivi fr. 750.-, restano a suo carico nella misura di 1/3 e per la rimanenza vengono poste a carico degli accusatori privati in solido. 8. Gli oneri processuali dell'appello di IM1, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dello Stato. 9. Gli oneri processuali dell'appello di IM2, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a suo carico in ragione di 1/3, mentre per i rimanenti 2/3 sono a carico dello Stato. 10. IM2 è altresì condannato a versare agli accusatori privati ACP1 e ACP2 quale indennizzo giusta l'art. 433 CPP la somma complessiva di fr. 800.- (ottocento) per il procedimento di primo grado. Agli accusatori privati non vengono assegnate indennità per il procedimento di appello. 11. A titolo d'indennità ex art. 432 cpv. 2 CPP ACP1 e ACP2 sono tenuti a versare, in solido, a IM1 la somma complessiva di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento) per il procedimento di primo grado. 12. A titolo d'indennità ridotta ex art. 432 cpv. 2 CPP ACP1 e ACP2 sono tenuti a versare, in solido, a IM2 la somma complessiva di fr. 1'600.- (milleseicento) per il procedimento di primo grado.

E. 4.2

Come detto in precedenza (consid. 3.3.) non vi sono elementi sufficientemente certi affinché questa Corte si convinca che gli imputati si siano indebitamente introdotti nell'appartamento degli accusatori privati. In siffatte condizioni, gli imputati vanno di conseguenza prosciolti. minaccia

E. 5

In base all'art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

E. 5.1

La norma prevede, quindi, l'uso di una grave minaccia ad opera dell'autore. La legge pone pertanto l'asticella per ammettere una tale minaccia volutamente in alto (Delnon/Rüdy , Basler Kommentar, 2019, ad art. 180 n. 19 e 22). La parte oggettiva del reato, dunque, prevede che l'autore annunci alla sua vittima un pregiudizio futuro o glielo prospetti. È necessario un comportamento idoneo a incutere spavento o timore alla vittima. A quest'ultimo proposito, ossia quello di incutere spavento o timore nella vittima, fondamentalmente non è determinante la sensibilità soggettiva della vittima bensì occorre applicare un metro di misura oggettivo, considerando cioè di regola la sensibilità di una

persona ragionevole con una normale resistenza psicologica. Oltre a ciò è necessario che la persona in questione venga effettivamente spaventata o intimorita dal comportamento dell'autore. Se questo risultato (Erfolg) non subentra, entra in considerazione solo una condanna per tentata minaccia. La parte soggettiva del reato esige quantomeno il dolo eventuale (STF 6B_1017/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.2; Stoudmann, Commentaire romand, CP II, 2017, ad art. 180 n. 5). L'autore deve quindi agire con l'intenzione di incutere spavento o timore nella vittima e di usare una minaccia oggettivamente idonea a tale obiettivo (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018 pag. 443). Come detto, il dolo eventuale è sufficiente. Nel campo di applicazione dell'art. 180 CP ricade soltanto la minaccia di un pregiudizio il cui effettivo verificarsi l'autore dà ad intendere che dipende dalla propria volontà (Donatsch, op. cit., pag. 442). Non è necessario che l'autore abbia effettivamente un'influenza sul concretizzarsi dell'evento pregiudizievole; è sufficiente che in base alla sua presentazione ciò sembri dipendere dal suo potere. Nemmeno è necessario che l'atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, ad art. 180 n. 4). Parimenti, non occorre che l'autore abbia realmente la volontà di realizzare la sua minaccia (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1 con rinvio). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le minacce di lesioni (corporali) gravi o di morte devono essere considerate come gravi minacce ai sensi dell'art. 180 CP (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1 con rinvii). Come detto, è inoltre necessario che, con tale minaccia, si incute spavento o timore alla vittima. Ella deve temere che il pregiudizio annunciato si realizzi. Ciò implica, da una parte, che la vittima lo consideri possibile e, d'altra parte, che questo pregiudizio sia di una tale gravità da suscitare paura (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1).

E. 5.2

Come visto (consid. 3.3), la Corte non ha raggiunto un convincimento sufficiente per accertare che gli imputati abbiano effettivamente proferito minacce di morte nei confronti degli accusatori privati, le dichiarazioni degli accusatori privati e di A. essendo state smentite su punti rilevanti dalle dichiarazioni della custode rispettivamente di G.. Inoltre, la vicina Z. – ancorché allertata da precedenti rumori e poi da grida, peraltro in un palazzo dove l'isolazione sonora è bassa, al punto che si sentono anche rumori usuali – non ha riferito di minacce. Gli imputati vanno di conseguenza prosciolti da questa accusa. ingiuria

E. 6

L'art. 177 CP stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all'art. 173 e 174 CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1). Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Che l'epiteto "bastardi" costituisca una manifestazione di disprezzo che va ben oltre semplici mancanze di garbo, cortesia o educazione non ha da essere spiegato lungamente. Detto diversamente, l'espressione in questione offende l'onore della persona a cui è rivolta (gli accusatori privati), ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo. L'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che l'insulto "bastarda" lede l'onore e costituisce quindi un'ingiuria ai sensi dell'art. 177 CP (STF

6B_178/2012 del 14 maggio 2012 consid. 9). Ancora molto di recente il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro una sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna che aveva considerato il termine “ bastardo ” costitutivo del reato di ingiuria ex art. 177 CP (STF 6B_2/2020 del 12 febbraio 2020 consid. 2.2).

E. 7

L'istanza precedente ha reputato che IM1 avesse sì “ proferito degli insulti allorquando si è presentata con il marito presso l'appartamento di ACP1 e ACP2 ”. Tuttavia, ha soggiunto il primo giudice, “ gli impropri oggetto dell'AI 1 [ossia della querela, ndr] risultano soltanto quelli pronunciati in un secondo tempo, una volta che gli imputati hanno fatto rientro al piano superiore (pagg. 3-4 [della querela, ndr]) ” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 14). Il primo giudice ha pertanto abbandonato il procedimento nei confronti di IM1 per mancanza del presupposto processuale della querela e ha invece condannato IM2 per avere detto “ bastardi ” agli accusatori privati (sentenza impugnata dispositivo II. [recte III.] /1.2. una volta ritornato nel proprio appartamento al quarto piano. La decisione di abbandonare il procedimento penale nei confronti di IM1 (punto I./3. del dispositivo della sentenza impugnata) non è stata appellata e quindi, siccome passata in giudicato, non può essere esaminata da questa Corte (art. 398 cpv. 2 CPP; Niklaus Oberholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 649 n. 2108).

E. 8

IM2 ha proferito l'epiteto “ bastardi ” quando si trovava al terzo piano, come riferito in modo convincente per questa Corte, lo si è già ricordato, dalla vicina Z..

E. 8.1

Nel decreto di accusa concernente IM2 (AI 12), peraltro, l'accusa di ingiuria era chiaramente riferita ai momenti in cui l'imputato si trovava al terzo piano (nell'ottica accusatoria le circostanze erano quelle connesse con la violazione di domicilio – rivelatasi quest'ultima non dimostrata – quindi le circostanze erano come detto riferite ai momenti in cui l'imputato si trovava al terzo piano).

E. 8.2

Confermando questa Corte l'accusa di ingiuria (contenuta nel decreto d'accusa) a carico di IM2, per avere tacciato di “ bastardi ” gli accusatori privati nelle fasi in cui l'imputato si trovava al terzo piano (pur non essendo entrato nel loro appartamento), non vi è alcuna violazione del divieto di reformatio in peius per rapporto alla sentenza di primo grado, e ciò già solo per il fatto che l'imputato non viene condannato a una pena più severa né vi è una qualifica giuridica più grave, ritenuto inoltre che il divieto di reformatio in peius si riferisce solo al dispositivo e non ai considerandi della sentenza (Viktor Lieber , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, ad art. 391, n. 5 e 10 con rinvii giurisprudenziali). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nei propri considerandi l'autorità di ricorso può esprimersi sulla qualificazione giuridica, se il tribunale di primo grado si è fondato su una diversa fattispecie o su delle errate considerazioni giuridiche (DTF 139 IV 282 consid. 2.6, pag. 289).

E. 8.3

Nella loro querela gli accusatori privati (a quel tempo non patrocinati) hanno chiaramente descritto quale fosse – nella loro versione – l'insieme dei fatti per i quali chiedevano che vi fosse il perseguimento penale, indicando anche che i reati in questione erano quelli di “

minaccia/ingiuria/violazione di domicilio ” (AI 1). Hanno segnatamente riferito che “entrano in casa nostra come due pazzi la signora IM1 con il marito IM2, sembravano indemoniati e urlando: - ma che cazzo volete?? - vi ammazziamo tutti!!”. Il procuratore pubblico nel decreto di accusa a carico di IM2 ha considerato l’espressione relativa a “che cazzo volessero” quale ingiuria (così come “bastardi”). L’enumerazione dei singoli termini ingiuriosi in una querela non è necessaria (DTF 131 IV 97 consid. 3.3., pag. 99). L’Alta Corte ha altresì ricordato che per essere valida la querela deve esporre lo svolgimento dei fatti a cui essa si riferisce, affinché l’autorità penale sappia per quale fattispecie l’avente diritto domanda il perseguimento penale. La querela deve contenere un’esposizione delle circostanze concrete, senza che sia necessario che esse siano assolutamente complete. Così, in caso di ingiurie ad esempio, non è necessario che la querela riporti esattamente i termini ingiuriosi (STF 6B_129/2017 del 26 luglio 2018 consid. 1.1.1 con rinvii). Se nel seguito della procedura non si confermano tutte le parole che il querelante ha menzionato bensì altre, ciò non rende la querela insufficiente dal punto di vista del contenuto (DTF 131 IV 97 consid.

E. 8.4

Il cpv. 2 dell’art. 177 CP, lo si è già detto, prevede che se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole. L’autore deve avere agito ancora nel moto d’animo provocato dal contegno sconveniente dell’ingiuriato. Un contegno sconveniente può consistere ad esempio in una provocazione mediante rimproveri ingiustificati (STF 6B_995/2017 del 4 luglio 2018 consid.

E. 8.5

L’art. 54 CP a cui gli imputati accennano in via subordinata nelle conclusioni avanzate in appello non entra in considerazione. Per una casistica in cui la norma torna applicabile si rinvia a Stefan Trechsel/Stefan Keller , in: Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 54 n. 1). Basti aggiungere che l’autore deve essere stato duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto (ad esempio l’omicidio colposo del proprio figlio o della propria moglie o, ancora, l’aver contratto l’Aids a causa del consumo di stupefacenti: Stefan Trechsel/Stefan Keller , in: Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 54 n. 2). Il riferito cambio di scuola dei figli, il rinunciare al cane ecc. non sono evidentemente una conseguenza diretta dell’ingiuria del 18 febbraio 2018. commisurazione della pena

E. 9

Sulla commisurazione della pena si richiamano gli art. 34 e 47 CP e la DTF 136 IV 55 consid. 5.4. Considerato il fatto che IM2 viene prosciolto dal reato di violazione di domicilio e di minaccia (in prima istanza per i tre reati di cui era accusato la condanna è stata di 5 aliquote giornaliere, pena oltre la quale – per il divieto di reformatio in peius – questa Corte comunque non può andare), una pena pecuniaria di quattro aliquote giornaliere per il reato di ingiuria tiene conto di tutte le componenti oggettive e soggettive del reato nonché di quelle legate all’autore. Sull’ammontare dell’aliquota (fr. 360.-), non sono state mosse critiche a quanto stabilito dal primo giudice. L’esecuzione della pena viene sospesa con un periodo di prova di due anni (art. 42 CP). Confermata è la multa di fr. 100.- in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP. spese

E. 10

La ripartizione delle spese (come quella degli indennizzi) deve essere stabilita separatamente per ogni stadio del procedimento (STF 6B_369/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 1 con rinvii). Giusta l'art. 428 cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso concreto), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. procedimento di primo grado

E. 11.1

L'art. 426 cpv. 1 prima frase CPP prevede il principio secondo cui, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. L'art. 427 cpv. 2 CPP stabilisce che in caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all'accusatore privato se: a. il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto; e b. l'imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l'art. 426 cpv. 2. Il Tribunale federale ha chiarito che nel contesto dell'art. 427 cpv. 2 CPP il querelante deve essere inteso come la persona che ha sporto una querela penale e che ha rinunciato a fare uso dei propri diritti secondo l'art. 120 CPP (norma relativa appunto alla rinuncia), precisato che questa rinuncia non significa ritiro della querela (STF 6B_438/2013 del 18 luglio 2013 consid.

E. 11.2

Nel caso concreto, l'imputata IM1 è stata prosciolta da ogni accusa. Il marito IM2 viene prosciolto dalle accuse di violazione di domicilio e minaccia mentre viene condannato per il reato di ingiuria. Premesso che le condizioni per porre le spese procedurali a carico degli imputati ex art. 426 cpv. 2 CPP non sono adempiute, non si può dire che ACP1 e ACP2 si siano limitati alla mera presentazione della querela. Essi, infatti, hanno dichiarato, contestualmente alla querela, di costituirsi accusatori privati (si veda peraltro anche l'art. 118 cpv. 2 CPP), hanno in seguito sollecitato il Ministero pubblico in tre occasioni affinché procedesse nelle proprie incombenze (il 2 marzo 2018, il 18 maggio 2018 e il 10 luglio 2018). Interrogati in seguito dalla polizia, hanno entrambi dichiarato di non essere disposti a ritirare la querela, e ciò – ha indicato ACP1 – “ a nessuna condizione ”. Quando poi, a seguito della conferma dei due decreti di accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale, gli accusatori privati si sono rivolti a un patrocinatore il quale ha dapprima chiesto all'istanza precedente copia degli atti dell'incarto nonché domandato “ di autorizzare gli accusatori privati a non comparire personalmente ” al dibattimento, indicando altresì di riservarsi la presentazione di “ istanze di indennizzo ex art. 433 CPP ” dopo “ aver preso visione degli atti ”. In seguito, il 13 marzo 2020, in prossimità della data inizialmente prevista per il dibattimento in prima sede, il patrocinatore di ACP1 e ACP2 ha dapprima ribadito la loro “ dichiarazione di accusatori privati (art. 118 e seguenti CPP) ”, indicando in tale scritto al primo giudice che essi “ chiedono la conferma integrale dei due decreti di accusa del 7 gennaio 2019 ”, soggiungendo alla pagina seguente (pag. 3) che la “ pena proposta è simbolica ma potrebbe essere sufficiente ” e “ richiamato l'art. 433 cpv. 1 CPP ”, il patrocinatore ha trasmesso in allegato a quello scritto “ la mia nota professionale relativa ai due procedimenti penali sopra indicati di complessivi fr. 1'953.80 ”. Nelle circostanze descritte si giustifica di porre le spese del procedimento concernente IM1 (fr. 750.-: sentenza impugnata, pag. 19) a carico degli accusatori privati in solido. Per quanto attiene invece alle spese del procedimento riguardante IM2 (fr. 750.-: sentenza impugnata, pag. 19), le stesse vengono poste a suo carico nella misura di 1/3 e per la rimanenza vengono poste a carico degli accusatori privati in solido. procedimento di appello

E. 12

L'assunzione delle spese nella procedura di ricorso è retta dall'art. 428 CPP. Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Pertanto, in analogia con le regole della procedura civile la ripartizione tra le parti coinvolte segue il principio della soccombenza. Tuttavia, può prevalere o soccombere in veste di parte privata nel procedimento penale solo la parte che ha formulato delle richieste. Se l'accusatore privato vi rinuncia, non gli possono essere addossate spese procedurali e nemmeno può essere condannato al pagamento di ripetibili (DTF 138 IV 248 consid. 5.3, pag. 256 s.). In appello gli accusatori privati non hanno formulato alcuna richiesta, rimanendo del tutto silenti. Allorquando una parte prevale nel procedimento su un punto ma soccombe in un altro, l'ammontare delle spese da porre a suo carico dipende in modo determinante dal lavoro necessario per decidere su ogni punto (STF 6B_176/2019 del 13 settembre 2019 consid. 2.2 e 2.4; STF 6B 369/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 4.1). Ne discende che per la procedura di appello, le spese del procedimento nei confronti di IM1, prosciolta da ogni imputazione, vengono poste a carico dello Stato. Le spese del procedimento nei confronti di IM2 – condannato per ingiuria e prosciolti dalle accuse di violazione di domicilio e di minaccia – sono invece poste a suo carico nella misura di 1/3 e per il resto sono poste a carico dello Stato. indennizzi a favore degli imputati

E. 13

A titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP lo Stato è tenuto a versare a IM1 la somma di fr. 900.- (novecento) per il procedimento di appello.

E. 14

A titolo d'indennità ridotta ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP lo Stato è tenuto a versare a IM2 la somma di fr. 600.- (seicento) per il procedimento di appello, da compensare con la quota di spese procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.

E. 15

Intimazione a:

E. 16

Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.